

# COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 135

Del 22 settembre 2008

## SETTORE - SERVIZI GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE

### Determinazione n. 6

**OGGETTO:** *Parere legale per adozione variante urbanistica ex art. 17, c. 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i.*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'Arch. Domenico STABILITO, di AESSESTUDIO, incaricato della redazione del nuovo P.R.G.C., in seguito a specifiche richieste da parte dell'Amministrazione comunale, in data 30.04.2008 trasmetteva una variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma VII, della Legge urbanistica regionale n. 56/1977 e s.m.i.
- al punto "c" del precitato documento viene proposta la variazione di un parametro di intervento, relativa all'area Pi2c, area produttiva di nuovo impianto, in località Gad, in cui si incrementa l'altezza massima del costruito, portandola da 6 m. a 8 m. lasciando immutati tutti gli altri parametri della scheda.

Considerato che in questo Comune, non risultando approvata alcuna variante urbanistica in merito, è in vigore il Piano di Assetto Idrogeologico di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 24.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.7.2001 ed adottato con deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 in data 26.4.2001.

Dato atto che:

l'area Pi2 c – produttiva di nuovo impianto – in Corso Torino, limitrofa al Centro commerciale, attualmente ricade nel P.A.I. in zona di frana attiva Fa;

l'art. 9, punto 2, della Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. recita: "fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere".

Rilevato che alla luce della suddetta disciplina non sembrerebbe ammissibile la variante urbanistica richiesta al redattore del Piano e diretta a consentire un incremento dell'altezza massima di un edificio a carattere produttivo ancorché i privati interessati all'intervento, confortati da un parere legale, sono di tutt'altro avviso.

L'art. 8 del regolamento comunale per gli incarichi di consulenza, studi, ricerca e collaborazioni, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56 della legge 244/2007, affida al segretario comunale la competenza esclusiva al conferimento di incarichi di carattere legale, sulla base dei indirizzi integrativi forniti dalla Giunta Comunale, ove non altrimenti rinvenibili in atti di programmazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26 agosto 2008, esecutiva, si evidenziava la necessità di acquisire un parere legale sulla questione sopra descritta fornendo i richiesti indirizzi integrativi volti a specificare la finalità ed oggetto del relativo incarico di consulenza.

Con la suddetta deliberazione si stabiliva che l'incarico di consulenza doveva essere volto ad evidenziare se, nella fattispecie descritta, sia legittimo approvare una variante in assenza di preventiva verifica del Piano di Assetto Idrogeologico, condivisa dalla Regione e diretta ad accertare la compatibilità idrogeologica degli interventi in variante.

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio direzione generale/legale ha accertato che l'incarico in questione, pur concernendo problemi di pertinenza del Comune, richiede conoscenze specialistiche che non si riscontrano nell'apparato amministrativo posto che il preventivo parere espresso dal responsabile del servizio e condiviso dalla sottoscritta non pare sufficiente ad evitare una eventuale controversia con i privati né a dissipare ogni incertezza in merito.

Considerato che a tal fine è stata chiesta la disponibilità dell'avvocato Giorgio Santilli dello studio legale associato Casavecchia - Santilli di Torino, ad assumere il citato incarico di consulenza, noto per competenza e professionalità in ambito amministrativo e urbanistico.

Dato atto che il suddetto studio, con nota del 18.09.2008, prot. 11926 ha richiesto, per lo svolgimento di tale incarico, un compenso di € 1.000,00 oltre IVA e ritenute di legge.

Visto l'art. 8, comma 7. del citato regolamento comunale sugli incarichi di consulenza, studi, ricerca e collaborazioni per il quale è possibile procedere ad affidamento diretto quando la entità della spesa non sia superiore a € 3.000,00, oneri esclusi, non conciliandosi tale importo con le procedure selettive e negoziate di cui ai precedenti commi dello stesso articolo a salvaguardia dei principi di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa

Dato atto che, secondo la disciplina regolamentare il conferimento di un incarico, è preceduto dall'adozione della determinazione a contrattare, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali quali il contenuto dell'incarico, la durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto).

Rilevato che è stata redatta apposita bozza di disciplinare di incarico nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la norma contenuta nell'art. 1, comma 42, della legge 311/2004 in tema di affidamento di incarichi di consulenza, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Rilevato che il presente provvedimento riveste carattere gestionale e, pertanto, rientra nella sfera di competenza della sottoscritta in qualità di Responsabile dell'Area di Direzione Generale, come nominata con decreto sindacale n. 7 del 09.01.2006

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, di conferire incarico all'avvocato Giorgio Santilli dello studio legale associato Casavecchia-Santilli di Torino per la formulazione di uno specifico parere legale e consulenza in ordine alla possibilità che il comune approvi specifica variante ex art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 senza preventiva verifica del Piano di Assetto Idrogeologico, condivisa dalla Regione e diretta ad accertarne la compatibilità idrogeologica degli interventi in variante, e, più in generale, i limiti posti dall'art. 9 delle N.T.A. del PAI rispetto all'approvazioni di eventuali varianti al vigente P.R.G.C.

Di stabilire, a compenso del suddetto incarico, la somma di € 1.000,00 oltre IVA e ritenute di legge e così per complessivi € 1.224,00 accettando la proposta di preventivo del suddetto studio e rilevandone la congruità.

Di dare atto che il presente incarico rimane regolato dalle condizioni e termini previsti nell'allegato disciplinare formato da n. 5 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di impegnare la somma complessiva di 1.224,00 sull'intervento 1010603 cap. 1 con oggetto "Prestazioni professionali per studi ecc" che presenta adeguata disponibilità.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il segretario Comunale dott.ssa Bonito Michelina.

Oulx, li 22 settembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to BONITO dott.ssa Michelina

---

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, li 22 settembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to GROS Paolo

---